



REGOLAMENTO

CRITERI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 E SUCC. MOD. E INTEGRAZIONI

Art. 1

OGGETTO E FINALITÀ

In attuazione degli art. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000, il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, dai soggetti interessati alla Camera di Commercio di Napoli.

Il presente Regolamento si applica anche ai controlli attivati da parte di altre Amministrazioni su dati ed informazioni contenute nelle banche dati della Camera di Commercio di Napoli.

Il presente Regolamento non si applica alla procedura di rinnovo degli organi camerale.

I controlli di cui al presente Regolamento sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione degli eventuali abusi in relazione all'ottenimento di benefici di qualunque specie.

Art. 2

AUTOCERTIFICAZIONI / DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ

Ai fini del presente Regolamento, per "Autocertificazioni" si intendono:

- a) la Dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente "*stati, qualità personali e fatti*" sottoscritta e resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000;
- b) la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente "*stati, qualità personali e fatti*" che siano a diretta conoscenza dell'interessato, anche relativa ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, sottoscritta e resa dall'interessato ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000;

Gli Uffici nel predisporre la modulistica procedimentale di propria competenza, dovranno inserire nella stessa le formule per le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà che gli interessati avranno la facoltà di utilizzare. Nella predetta modulistica dovrà, comunque, essere sempre inserito il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Le autocertificazioni richieste devono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.



Art. 3

CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI

La Camera di Commercio di Napoli effettua idonei controlli sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, anche a campione e comunque ogni qualvolta sussistono ragionevoli dubbi sulla veridicità delle stesse.

Per i controlli sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, l'Ente camerale compie verifiche dirette ed indirette presso le Amministrazioni che certificano stati, qualità e fatti oggetto di tali dichiarazioni e che, in ogni caso, siano in possesso di dati ed informazioni relative agli stessi. I controlli vengono effettuati esclusivamente nei confronti dei soggetti beneficiari del provvedimento camerale.

Le verifiche sono eseguite accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico o telematico tra banche dati, ovvero richiedendo alla amministrazione certificante conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato.

Art. 4

MODALITA' E CRITERI PER EFFETTUARE CONTROLLI A CAMPIONE

L'Ente camerale, con apposito provvedimento del Dirigente provvede all'effettuazione dei controlli a campione.

Il controllo a campione viene effettuato su un congruo numero di dichiarazioni determinato in percentuale su quello complessivo, costituente base sufficientemente indicativa per la valutazione della correttezza delle dichiarazioni rese nei confronti dell'Ente camerale.

Detta percentuale, nonché le modalità di scelta delle dichiarazioni, verranno determinate nel medesimo provvedimento del Dirigente che autorizza l'effettuazione dei controlli a campione; la percentuale non può essere comunque inferiore al 5% e superiore al 15%. Il Dirigente, qualora il numero delle dichiarazioni da sottoporre al controllo a campione sia molto elevato, potrà stabilire percentuali inferiori al minimo indicato dando la necessaria motivazione nel provvedimento di propria competenza.

La scelta delle autocertificazioni da sottoporre a controllo a campione può essere effettuata:

- a) con sorteggio casuale in riferimento alle istanze da controllare rispetto al totale di quelle presentate per il procedimento in esame;

Qualora nell'ambito di un certo settore il risultato dei controlli a campione ingeneri il ragionevole dubbio che il numero delle dichiarazioni non veritiere sia elevato, si dovrà ricorrere ad un controllo puntuale (su singoli casi) o all'allargamento del campione.



Il Dirigente ha comunque facoltà di prevedere modalità di controllo particolari che devono essere specificamente motivate nel provvedimento di competenza.

Art. 5

TERMINE PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

Al fine di garantire l'efficacia dell'azione amministrativa, i controlli devono essere attivati:

- a) entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle autocertificazioni nel caso di controllo preventivo. In caso di assegnazione di contributi per i quali sia prevista una graduatoria unica dopo l'esame di tutte le istanze, il termine di 30 giorni per attivare i controlli decorre dalla definizione della graduatoria e la liquidazione delle istanze estratte potrà avvenire solo dopo l'effettuazione del controllo con esito positivo;
- b) entro il mese successivo a quello in cui il provvedimento è stato emanato in caso di controllo successivo laddove il rilievo dell'autocertificazione derivi dallo stesso;
- c) con cadenza stabilita dal Dirigente, almeno una volta all'anno in caso di controllo successivo di autocertificazioni riferite a procedimenti aventi carattere periodico e/o occasionale.

In tutti i casi i controlli devono essere attivati nei tempi che, per gli specifici atti e provvedimenti, siano idonei a garantire l'efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 6

ERRORI SANABILI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Qualora le dichiarazioni sostitutive presentino irregolarità e/o omissioni che non costituiscono falsità ai sensi dell'art. 71 e ss. del DPR 445/2000, l'Ufficio competente invita l'interessato ad integrare e/o rettificare la dichiarazione entro 10 giorni, o altro termine congruo, dal ricevimento della richiesta scritta, inoltrata anche con mezzi telematici con certificazione della data certa, con l'avvertenza che, in mancanza di regolarizzazione, il procedimento amministrativo in relazione al quale la dichiarazione sostitutiva è stata resa non avrà seguito e verrà adottato provvedimento negativo. Tale comunicazione viene inviata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 bis della Legge n. 241/1990.

Art. 7

ESITI DEI CONTROLLI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive o la presunta falsità dei documenti presentati o esibiti, il Dirigente competente, o il Responsabile del procedimento se delegato, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, adotta il provvedimento di



decadenza dai benefici eventualmente ottenuti e sussistendone i presupposti porta la vicenda a conoscenza dell'Autorità Giudiziaria.

Dell'avvio del procedimento di decadenza dai benefici dovrà essere data comunicazione alla persona interessata, così come del provvedimento finale.

Art. 8

ATTIVITA' DEGLI UFFICI CAMERALI IN SEGUITO AI CONTROLLI ATTIVATI DALLE AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI

Nello scambio delle informazioni fra pubbliche amministrazioni che hanno attivato i controlli sulle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge 241/90, gli Uffici camerali devono applicare criteri di semplicità ed immediatezza, facendo ricorso prevalentemente agli strumenti informatici e telematici.

Le comunicazioni in risposta alle richieste di controllo devono indicare l'esito del controllo, l'ufficio controllante, il responsabile del procedimento e la data di effettuazione del controllo.

E' vietato l'accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza.

Al fine di tutelare la riservatezza dei dati sensibili e giudiziari, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

Le risposte agli uffici richiedenti devono essere fornite nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 9

RINVIO

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia.